

pubblicazione e la diffusione dei provvedimenti adottati dalla Commissione.

All'Ufficio Ricerche economiche - non ancora istituito - compete la programmazione e l'organizzazione di ricerche e rilevazioni in materia di previdenza complementare al fine, innanzitutto, di diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

In base all'articolo 20 del decreto legislativo 29/1993, tutte le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di un ufficio controllo interno, competente a verificare la realizzazione dei risultati delle attività degli uffici rispetto agli obiettivi fissati, nonché la correttezza, l'imparzialità, l'economicità ed il buon andamento delle attività. L'Ufficio Controllo interno, al momento non ancora istituito, sarà collocato in posizione autonoma, predisporrà annualmente, anche su indicazione della Commissione, i parametri di riferimento del controllo, svolgerà altresì funzione di supporto al Direttore generale per la predisposizione dei resoconti funzionali all'esercizio del controllo di gestione da parte della Corte dei conti sull'attività della Commissione.

Il regolamento del personale

Il Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale è stato oggetto di un lungo e approfondito esame da parte della Commissione, anche alla luce delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni vigilanti sulle prime versioni regolamentari deliberate.

Nel disegno iniziale, la Commissione aveva definito un modello che, nel doveroso rispetto dei principi inderogabili richiamati dalla legge 241/1990 e dal decreto legislativo 29/1993, aveva come immediati punti di riferimento gli analoghi ordinamenti di altre Autorità di vigilanza (e segnatamente della Consob): ciò, nella convinzione che, data la consonanza delle funzioni e la necessità di professionalità di elevato valore richiamata espressamente dalla

stessa legge 335/1995 per l'assolvimento dei compiti istituzionali, si rendesse possibile e opportuno da un lato attingere a professionalità già esistenti presso altre istituzioni di vigilanza, dall'altro prefigurare comunque livelli retributivi, disciplina degli istituti giuridici e articolazione delle carriere tali da consentire l'acquisizione sul mercato di risorse di valore a quelle paragonabile.

Il diverso avviso espresso dalle Amministrazioni del lavoro e del tesoro su alcune disposizioni regolamentari, nonché sull'assetto retributivo prospettato dalla Commissione, ha condotto alla necessità di definire, attraverso un approfondimento con gli Uffici ministeriali preposti, un assetto regolamentare comunque coerente con il contesto specifico in cui la Commissione è chiamata a operare, ma individuato prefigurando ipotesi organizzative alternative a quella sottesa alla precedente versione del regolamento (basata sulla possibilità di acquisire unità di personale già fortemente professionalizzate e esperte, conservate in forza alla Commissione anche nel medio periodo in virtù di una struttura retributiva assimilabile a quella vigente in istituzioni quali Banca d'Italia e Consob).

Per quanto attiene al trattamento economico, si è, infine, dovuto abbandonare l'implicito riferimento (contenuto nelle precedenti formulazioni regolamentari) ai trattamenti economici di altre Autorità di vigilanza, assumendosi come base di partenza il trattamento applicato ai dipendenti degli enti previdenziali, con un incremento del 20% per le sole retribuzioni del personale della carriera direttiva, al fine di consentire, almeno per queste posizioni di primaria responsabilità, l'acquisizione, se non di personale proveniente da altri Organismi di vigilanza (i cui livelli retributivi rimangono notevolmente più elevati) quantomeno di personale proveniente da settori privati in cui talune specifiche professionalità godono di trattamenti economici significativi.

Si è inoltre reso flessibile il trattamento retributivo, scomponendo le retribuzioni globali in varie voci: retribuzione base, indennità connessa alla specifica posizione (da corrispondere in funzione dell'attribuzione di responsabilità di servizi, uffici o aree

operative), premio di risultato (da corrisponderci, sulla base delle compatibilità di bilancio e dei risultati conseguiti in funzione degli obiettivi fissati, entro un tetto massimo predeterminato).

Conseguita l'esecutività dei tre regolamenti di autorganizzazione, la Commissione ha avviato l'esame di norme complementari, attuative di alcune disposizioni regolamentari, nonché, peculiarmente in materia di personale, mirate a coordinare la disciplina del personale di ruolo con quella del personale assunto con contratto a tempo determinato e acquisito in posizione di comando o distacco in forza delle disposizioni di legislazione speciale.

Detti provvedimenti, quali integrazione/attuazione delle norme regolamentari, sono stati sottoposti, per la verifica di legittimità e il visto di esecutività, ai Ministri del lavoro e del tesoro, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 124/1993.

2.1.3 Le scelte logistiche

Avuto riguardo alla complessità della procedura per l'acquisizione delle autorizzazioni prescritte, la Commissione ha avviato immediatamente la ricerca di una sede definitiva, usufruendo, nel frattempo, di alcuni locali messi a disposizione dal Ministero del lavoro presso la propria sede di via Salandra.

Avuta risposta negativa da parte del Dipartimento del territorio del Ministero delle Finanze quanto alla disponibilità di immobili demaniali idonei, si è proceduto a una ricerca di mercato e quindi all'individuazione di locali da acquisire in locazione con caratteristiche adeguate dal punto di vista dimensionale e funzionale per l'attività della Commissione. Su tali basi si sono richiesti il nulla osta del Dipartimento delle aree urbane - Ufficio del programma per Roma capitale ed il parere di congruità dell'UTE sul prezzo di locazione.

Ottenuto il riscontro favorevole alle autorizzazioni richieste, si è proceduto alla stipula del contratto di locazione: l'ingresso nei locali,

ultimati alcuni necessari lavori di ripristino e di pulizia, è avvenuto nel mese di settembre.

La scelta è caduta su un immobile di 1200 metri quadrati, superficie ritenuta congrua rispetto alle esigenze stimate, locato a un canone risultato il più basso tra quelli presi in considerazione, anche grazie all'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA dovuta alla natura pubblica dell'istituto proprietario (INPDAI).

Contestualmente, pur nell'inevitabile approssimazione derivante dall'ancora non definito quadro organizzativo e strutturale, si sono avviate le procedure per l'acquisizione del materiale di primo impianto (arredi e strumenti di lavoro), al fine di far coincidere l'ingresso nei nuovi locali con la disponibilità delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività.

Alla data di ingresso nei nuovi locali, nel settembre 1996, anche in virtù del determinante contributo dato dal Provveditorato Generale dello Stato, che ha consentito l'esperimento delle gare in tempi estremamente brevi, è stato già possibile disporre degli arredi e delle attrezzature tecniche (soprattutto materiale informatico).

In considerazione della limitatezza delle risorse assegnate in via ordinaria alla Commissione e tenuto conto dell'esigenza di disporre del materiale di primo impianto senza gravare pesantemente sul budget disponibile, in sede di variazione del bilancio di previsione dello Stato (approvata con legge 8 agosto 1996 n.419) è stato disposto un incremento sul capitolo del Ministero del tesoro destinato all'acquisto di mobilio e attrezzature da parte del P.G.S., comprensivo di una quota (1,5 miliardi) specificamente dedicata alle "spese di primo impianto della Commissione di vigilanza sui fondi pensione". Tutti gli arredi e attrezzature acquistati dal P.G.S. a valere su detto stanziamento (finora, peraltro, utilizzato solo in parte) sono stati acquisiti dalla Commissione in uso gratuito.

2.1.4 Le scelte di bilancio

L'approvazione del primo bilancio di previsione, seguita al provvedimento che rendeva esecutivo il regolamento per l'amministrazione e la contabilità, è avvenuta alla luce di valutazioni prospettiche circa gli impegni da assumere nel triennio e le possibili modalità per farvi fronte.

Già sulla base delle prime stime, lo stanziamento complessivo di 15 miliardi per gli anni 1996-1997-1998 è apparso appena sufficiente per assicurare la copertura delle spese obbligatorie e di prima necessità, considerando gli oneri previsti normativamente, i canoni di locazione, le utenze, i compensi agli esperti ex lege e le spese minime di funzionamento: ciò pur avendo escluso l'utilizzo di autovetture di servizio e di telefoni cellulari, così come forme indirette di retribuzione sia per i componenti la Commissione sia per il personale, e pur avendo previsto di contenere al minimo indispensabile le spese di missione e pur essendo le stesse spese per il personale (definite in conformità alle previsioni del Regolamento reso esecutivo dai Ministri del lavoro e del tesoro) connesse a trattamenti economici sensibilmente inferiori, come sopra evidenziato, a quelli assicurati al personale delle altre Autorità di vigilanza.

Pur tenendo presenti queste considerazioni, ed effettuato ogni sforzo per limitare al minimo tutte le spese comprimibili, la Commissione ha ritenuto doveroso procedere comunque all'attivazione di tutti i comandi e di tutti i contratti consentiti attualmente dalle leggi e dal regolamento, con la consapevolezza di assumere impegni di spesa che sicuramente nel 1999 eccederanno lo stanziamento pubblico previsto dalla legge.

2.1.5 L'attività di reperimento del personale

Avuto riguardo alle previsioni della legge istitutiva (pianta organica iniziale di trenta unità) e della legislazione speciale

(decreto legge 515/1995, successive reiterazioni, e, da ultimo, decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510 convertito nella legge 28 novembre 1996 n. 608) la Commissione ha dovuto operare scelte iniziali (avviamento di prove concorsuali o utilizzo delle disposizioni speciali) che, avuto altresì riguardo ai vincoli di bilancio, fossero tali da consentire un celere avvio dei lavori e, allo stesso tempo, consentissero comunque di acquisire personale individuato in base a rigorosi criteri di competenza e di coerenza con i profili professionali definiti nei piani organizzativi.

I tempi e i costi connessi all'espletamento di prove concorsuali e, insieme, l'esigenza di disporre con immediatezza di risorse ad alto contenuto professionale hanno portato a privilegiare gli strumenti previsti dalla legislazione speciale (comandi e distacchi o contratti di diritto privato). Allo stesso tempo, si è prefigurata una possibile continuità nell'utilizzo del personale acquisito nella prima fase ai sensi delle disposizioni di legge, mediante norme regolamentari che, anche attraverso meccanismi concorsuali, aprissero la possibilità di passaggio in ruolo di detto personale, fornendo alla Commissione l'opportunità di salvaguardare l'investimento operato.

Sulla base di questa scelta di fondo si sono avviate le attività di reclutamento del personale, determinando preventivamente i singoli profili professionali coerenti con il modello organizzativo.

La prima acquisizione, necessariamente prioritaria per il funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso, ha riguardato la figura del Direttore Generale, chiamato per legge al coordinamento degli uffici.

Nel mese di aprile 1996, congiuntamente al Direttore Generale, hanno avviato la propria collaborazione con la Commissione i due dirigenti (assunti anch'essi con contratto a tempo determinato) chiamati a operare sul versante amministrativo e del personale. Si è ritenuto, infatti, necessario costituire innanzitutto il nucleo di professionalità amministrativo/organizzative, che consentissero di avviare concretamente ogni altra attività.

Le successive acquisizioni di personale con contratto di diritto privato hanno riguardato, in due fasi distinte, figure professionali con peculiari caratteristiche di esperienza e conoscenza nei contesti finanziario, assicurativo e della previdenza complementare.

Grazie ad avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale, la Commissione ha potuto prendere in considerazione di regola uno spettro di candidature sufficientemente ampio, anche se, in un caso specifico, la commissione tecnica di valutazione nominata dalla Commissione³ ha ritenuto non congrui i profili professionali dei candidati che avevano risposto all'avviso, costringendo alla reiterazione dell'intera procedura. La prima fase ricognitiva, avviata nel mese di luglio e successivamente sospesa per le incertezze riguardanti la concessione del visto di esecutività sul Regolamento del personale approvato dalla Commissione (e, di riflesso, per l'incertezza sulla stessa possibilità di strutturare una normativa omogenea per i contratti a termine), si è conclusa nel mese di dicembre con l'individuazione di due ulteriori unità di personale (rispetto alle tre per cui si era pubblicato l'avviso pubblico).

La seconda fase, riferita a quattro unità di personale, è stata avviata a fine anno ed è tuttora in corso: si può prevedere che entro l'aprile del 1997 i candidati il cui profilo professionale e la cui esperienza siano stati ritenuti congrui potranno prendere servizio.

Con riferimento al personale da acquisire attraverso comandi o distacchi, la Commissione, dopo aver definito i profili professionali, ha provveduto a interessare direttamente e formalmente diverse Amministrazioni ed enti pubblici, al fine di ottenere ulteriori segnalazioni in aggiunta a quelle pervenute spontaneamente. Il solo Ministero dell'industria ha peraltro risposto tempestivamente e positivamente a questa richiesta di collaborazione. Nel complesso, quindi, nell'arco di oltre 12 mesi, la

³ La composizione della commissione tecnica è stata stabilita dalla Commissione che ne ha individuato i componenti in due degli esperti ex lege, nonché nel responsabile del servizio più competente nel caso specifico a valutare la professionalità e l'esperienza dei candidati.

Commissione ha potuto prendere in considerazione soltanto 78 candidature.

In varie fasi successive, si è provveduto a effettuare una ricognizione delle domande pervenute e, attraverso l'effettuazione di colloqui, cui hanno partecipato i responsabili delle strutture organizzative interessate, a un esame delle caratteristiche professionali dei candidati e a una valutazione di congruità rispetto ai profili delineati.

Attualmente risultano perfezionati 14 comandi (gli ultimi 3 nel mese di gennaio 1997) rispetto ai 20 che la legge ha previsto con onere a carico delle amministrazioni di provenienza. In molti casi le richieste non hanno trovato seguito per il diniego delle amministrazioni di appartenenza.

In presenza delle difficoltà incontrate nel completare il quadro dei comandi, si è richiesta, nel mese di gennaio 1997, la diretta collaborazione del Ministero del lavoro al fine di individuare rapidamente nuove candidature, procedendo comunque, nel frattempo, a esaminare e valutare le domande che venivano presentate spontaneamente alla Commissione.

L'esame di queste ultime candidature ha recentemente portato a individuare tre ulteriori unità di personale la cui acquisizione potrebbe avvenire entro il prossimo mese di aprile, fermo restando l'intento di completare il quadro complessivo dei comandi entro il primo semestre dell'anno.

Il completamento delle acquisizioni di personale consentirà di dare piena rispondenza al piano organizzativo definito dalla direzione generale e approvato dalla Commissione. Il piano attuale prevede un impegno di risorse assai modesto per le attività di mero supporto organizzativo-segretariale e per le attività amministrative e del personale, mentre i due terzi delle risorse sono dedicate alle attività tecniche elettive della Commissione.

2.2 Le attività istituzionali

La Commissione ha avviato l'attività istituzionale, in carenza di organico e nelle more della definizione delle competenze delle varie strutture, costituendo in relazione ai temi ritenuti prioritari più gruppi di lavoro, formati inizialmente da componenti la Commissione ed esperti ex lege e, successivamente, anche dai dirigenti e dai funzionari.

La costituzione dei gruppi di lavoro, coordinati da componenti la Commissione, ha consentito di definire una provvisoria trama organizzativa in grado di agevolare l'utilizzazione immediata dell'apporto degli esperti ex lege e il graduale inserimento del personale acquisito, con l'obiettivo finale di lasciare alle strutture, una volta definite le relative competenze e, soprattutto, acquisite le necessarie risorse professionali, documenti ed elaborazioni da assumere a base per lo sviluppo dei successivi approfondimenti e lo svolgimento delle attività istruttorie riservate, a regime, all'ordinaria competenza degli uffici.

I temi di indagine inizialmente individuati sono stati i seguenti:

- parere sul decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4 quinquies, del decreto legislativo 124/1993;
- scheda informativa per gli aderenti;
- convenzioni fondi pensione/gestori, con e senza garanzia di restituzione del capitale;
- definizione del quadro regolamentare dei "fondi del Parastato", dei "fondi ex esonerativi" e dei "fondi già gestiti prevalentemente a ripartizione";
- indicazione di criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio del fondo;
- schemi di bilancio;
- schemi, criteri e modalità di verifica dell'attività dei fondi pensione e comunicazione periodica agli iscritti;

- criteri e modalità di comunicazione ai fondi pensione dei risultati dell'esecuzione delle convenzioni.

2.2.1 Attività normativa e di regolamentazione

Parere sul Decreto del Ministro del tesoro ex articolo 6, comma 4 quinquies, del decreto legislativo 124/1993

L'articolo 6, comma 4 quinquies, del decreto legislativo 124/1993 stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono individuati:

- a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
- b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
- c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori.

Lo schema di decreto è stato trasmesso dal Ministero del tesoro alla Commissione il 4 settembre 1996. Il parere, dopo alcune riunioni di Commissione dedicate all'esame del decreto e l'audizione in merito di alcuni esperti ex lege, è stato deliberato dalla Commissione il 19 settembre e immediatamente trasmesso al Ministero, che ha accolto i suggerimenti formulati.

La Commissione, pur mantenendo ferma la struttura e le scelte di fondo effettuate dal Ministero, ha proposto talune modifiche nella definizione delle regole in materia di stabilità ed efficienza dei fondi pensione, nonché nei poteri di intervento della Commissione al fine di graduare la sua azione in relazione alla potenziale rischiosità dei fondi stessi. Le osservazioni hanno riguardato gli articoli relativi ai limiti agli investimenti, alla gestione

accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, ai conflitti di interesse relativi a investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo e alle altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse.

Scheda informativa per i potenziali aderenti ai fondi pensione

L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 124/1993 prescrive che gli statuti dei fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti prevedano modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Al fine di dare attuazione al suindicato disposto, l'emanando decreto del Ministro del lavoro, nel determinare gli elementi essenziali degli statuti dei fondi pensione, attribuisce alla Commissione il compito di predisporre una scheda di informazione preventiva degli aderenti a fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti.

Ravvisata l'urgenza di impostare la disciplina dell'informazione preventiva degli aderenti, anche in considerazione dell'eventualità che fondi pensione di nuova costituzione raccolgano adesioni anche prima dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 124/1993, la Commissione ha approvato, con deliberazione assunta il 25 ottobre 1996, lo schema di scheda informativa per i potenziali aderenti ai fondi pensione.

Detto schema è stato realizzato avendo come obiettivo quello di garantire al futuro iscritto, attraverso un documento di immediata e facile comprensione, una valutazione delle caratteristiche essenziali del fondo pensione, tale da consentire una cosciente adesione. E' stato, inoltre, utilizzato per fornire prime indicazioni ai soggetti promotori di nuove iniziative in materia di fondi pensioni in vista della raccolta di pre-adesioni.

Albo dei fondi pensione

All'Albo dei fondi pensione devono essere iscritti sia i fondi di nuova costituzione sia quelli preesistenti, eccezion fatta per le forme

pensionistiche operanti all'interno di enti pubblici anche economici che esercitano il controllo in materia di risparmio, in materia valutaria e assicurativa.

L'ampia portata dell'obbligo di iscrizione pone il problema della determinazione della natura giuridica del provvedimento con il quale la Commissione iscrive i fondi nel citato Albo. Il problema rileva essenzialmente per i fondi preesistenti in quanto per quelli di nuova istituzione l'iscrizione segue, come atto dovuto, il provvedimento autorizzativo del Ministro del lavoro.

Sull'argomento, la Commissione ha ritenuto di chiedere uno specifico indirizzo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 124/1993, al Ministro del lavoro che, a sua volta, si è rivolto al Consiglio di Stato.

Nella richiesta di parere si è espresso l'avviso che per i fondi preesistenti sottoposti alla vigilanza della Commissione l'iscrizione debba conseguire a una mera verifica dell'appartenenza del fondo all'area della previdenza complementare nonché all'acquisizione della "certificazione antimafia" prevista dall'emanando decreto del Ministro del lavoro, mentre non deve ritenersi necessaria anche una valutazione sulla situazione economico-finanziaria dei fondi preesistenti e sull'effettuazione degli adeguamenti alla nuova normativa richiesti dall'articolo 18 del decreto legislativo 124/1993.

Tale orientamento trae il suo fondamento dall'interpretazione del portato dell'articolo 13 del ricordato decreto ministeriale. Del resto, attendibili valutazioni sulla situazione aziendale dei fondi potranno essere effettuate solo allorché la Commissione avrà reso pienamente operativo un compiuto sistema di segnalazioni periodiche di vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo 124/1993.

La regolamentazione relativa all'istituzione dell'Albo e delle sue sezioni speciali è in corso di predisposizione. Le norme di legge e quelle regolamentari lasciano ampia discrezionalità alla Commissione in materia di determinazione della struttura dell'albo, del suo contenuto minimo, delle modalità di iscrizione e cancellazione; in ogni caso, l'Albo dovrà essere strutturato in modo

da contenere tutte le informazioni essenziali all'identificazione del soggetto iscritto e delle sue caratteristiche fondamentali.

Schemi di convenzione per la gestione dei fondi

La missione previdenziale dei fondi esige una corretta ed efficiente gestione delle risorse, che trova il suo presupposto nella definizione di un rapporto contrattuale, tra fondi e gestori, ispirato ai principi della trasparenza e della congruità.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera e, del decreto legislativo 124/1993, è chiamata a definire - d'intesa con le altre Autorità di vigilanza - gli schemi delle convenzioni di gestione dei fondi pensione.

Nel predisporre gli schemi di convenzione si è tenuto conto, in primo luogo, della normativa primaria e di quella di competenza del Ministro del tesoro, della natura del rapporto fra fondo e gestore, delle riflessioni della dottrina in tema di autonomia negoziale e contratti tipo, dell'esigenza di coordinamento dell'insieme degli atti contrattuali che il fondo stipula ai fini della gestione con soggetti diversi dal gestore (si pensi alla banca depositaria).

Con riguardo al profilo della concorrenza delle norme, si è considerato il decreto legislativo 124/1993 quale disciplina speciale, potenzialmente in grado di prevalere sulle disposizioni di carattere generale e anche su quelle derivanti da altri nuclei normativi rilevanti in materia (come è il caso del decreto legislativo 415/1996).

L'inquadramento della natura del rapporto fra fondi e gestori nell'attività di gestione individuale di patrimoni - con una riconosciuta discrezionalità del gestore di disporre di scelte di investimento e disinvestimento in funzione della valorizzazione delle risorse affidate in gestione - ha consentito di predisporre un modello applicabile nei confronti di qualsiasi gestore, sia finanziario che assicurativo, modello poi utilizzato per costruire, con gli adattamenti e le integrazioni necessarie, lo schema di convenzione che ingloba ipotesi di garanzie di restituzione del capitale: in effetti,

deve comunque ritenersi che la presenza di garanzie non annulli la funzione essenzialmente gestoria del contratto.

Sempre in tema di prestazione di garanzie da parte del gestore, vale la pena di sottolineare che oggi l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 415/1996 estende a tutte le imprese di investimento e alle banche la possibilità di "svolgere attività di gestione di patrimoni mediante operazioni.... in nome proprio e per conto terzi", permettendo dunque a tutte le categorie di gestori di concludere con i fondi quegli accordi in tema di titolarità delle risorse del fondo previsti dall'articolo 6, comma 4 ter, del decreto legislativo 124/1993. Tale innovazione, che si riflette sulle possibilità operative delle varie categorie di gestori, ha consentito di elaborare uno schema unico di convenzione con garanzia di restituzione del capitale.

Nella costruzione dello schema di convenzione non si è ritenuto di accogliere l'assimilazione, proposta da parte della dottrina, degli schemi tipo di contratti fra fondi e gestori al modello dei "contratti tipo", che rappresenta l'esito estremo del formalismo legislativo e il massimo di compressione dell'autonomia privata. Si è, al contrario, inteso conciliare il libero esercizio dell'autonomia privata con i vincoli di derivazione legislativa, assicurando ai fondi la concreta possibilità di esercitare quel ruolo di consapevole e accorto contraente prefigurato dalla normativa di settore.

Lo schema di convenzione su cui si è avviato il procedimento d'intesa con le altre Autorità di vigilanza tiene conto del ruolo della banca depositaria, chiamata a garantire la regolarità dell'attività di gestione, e della circostanza che la convenzione fondo pensione/banca depositaria è atto contrattuale distinto dalla convenzione di gestione; a tal fine nella convenzione di gestione si regolano direttamente i momenti di raccordo essenziale fra i tre soggetti protagonisti a vario titolo della gestione (fondo pensione, gestore, depositaria).

Schema del bilancio annuale dei fondi pensione

L'articolo 17, comma 2, lettera g, del decreto legislativo 124/1993 stabilisce che la Commissione definisca criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività, prevedendo il modello di libro giornale e gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione e il rendiconto annuale del Fondo pensione. Si tratta, in altri termini, di predisporre gli schemi di bilancio dei fondi pensione e i connessi criteri di valorizzazione e contabilizzazione.

La Commissione sta preparando uno schema di bilancio orientato agli operatori e ai lettori professionali, privilegiando per gli iscritti ai fondi pensione una apposita comunicazione che sintetizzi in modo semplice i risultati e gli accadimenti della gestione oltre alla posizione maturata dal singolo iscritto. In ogni caso, anche il bilancio è concepito in modo da coniugare al meglio la completezza dell'informazione con la semplicità della rappresentazione. Rifacendosi agli schemi adottati per le banche, mentre uno schema di stato patrimoniale e un rendiconto della gestione daranno ragione in modo sintetico della situazione del fondo e dei risultati economici, una serie di allegati forniranno ai lettori esperti un maggior dettaglio informativo.

Non si ritiene di considerare immediatamente applicabili ai fondi preesistenti i nuovi schemi di bilancio, sia per consentire un graduale adeguamento di tali soggetti alle nuove regole, in linea con i principi affermati dal decreto legislativo 124/1993, sia per esaminare le possibilità di adattamento degli schemi fissati alla molteplicità delle forme pensionistiche preesistenti.

L'informazione agli iscritti

L'articolo 17, comma 2, lettera h, prevede che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione valuti l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione

di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo, finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità.

Anche alla luce degli orientamenti assunti in materia di bilancio annuale, si sta elaborando una segnalazione articolata in quattro parti, le prime due concernenti il fondo pensione in generale; le rimanenti la posizione e il rapporto con l'iscritto.

La prima sezione riporterà informazioni sulla struttura amministrativa e sui principali accadimenti verificatisi nel periodo; la seconda sintetizzerà la situazione economico patrimoniale del fondo con opportuni indicatori di gestione; la terza illustrerà la posizione dell'iscritto (posizione inizio periodo, versamenti, posizione finale); nell'ultima verranno riportate le comunicazioni di rilievo del fondo all'iscritto, ivi comprese quelle eventualmente richieste dalla Commissione di vigilanza in relazione ai poteri definiti dal decreto del Ministro del tesoro ex articolo 6, comma 4 quinquies, del decreto legislativo 124/1993.

2.2.2 Attività di indirizzo

Sulla base delle previsioni legislative e di quelle regolamentari in corso di emanazione, la Commissione ha elaborato indicazioni generali in merito ai procedimenti di costituzione dei fondi pensione ex articolo 3, così riassumibili:

- considerato che è subordinata alla preventiva autorizzazione l'esercizio dell'attività e non la costituzione del fondo pensione, è consentito procedere, anche prima della autorizzazione, alla costituzione di fondi pensione nelle forme di associazione o fondazione;
- nella fase precedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, il fondo può essere amministrato da organi provvisori, nominati in sede di atto costitutivo, i cui componenti non necessariamente